TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia
di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

* * *

Il Giudice Angela Baraldi

nel procedimento iscritto al n.r.g. 13519-1/2026, promosso da:

[redacted] nato/a in [redacted]
con il patrocinio dell'Avv. [redacted]

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO in sede

INTERVENIENTE NECESSARIO

ha pronunciato il seguente

DECRETO sulla SOSPENSIONE dell'EFFICACIA ESECUTIVA
(ai sensi dell'art. 35-*bis* co. 3-4-5 del D.Lgs. n. 25/08)

LETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva (*rectius*, di accertamento del diritto a rimanere) avente ad oggetto il provvedimento con cui la Commissione territoriale di Bologna ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Reg. UE 2024/1348, in quanto la fattispecie ricade nell'ipotesi di cui all'art. 42, par. 1, lett. j del medesimo regolamento; nella predetta istanza si eccepisce il mancato rispetto dei termini della procedura accelerata;

RILEVATO che parte resistente, alla quale l'istanza è stata ritualmente comunicata, nei termini di legge non ha depositato note difensive;

RILEVATO che agli atti è allegato il modulo di screening compilato presso la Questura di Agrigento in cui si evidenzia la **necessità di supporto psicologico** e l'appartenenza del richiedente ai gruppi vulnerabili ("***persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale***"); che tuttavia sono state escluse esigenze particolari di accoglienza così come le esigenze procedurali

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 306236

speciali (cfr. screening);

CONSIDERATO in data 30.7.2026 il Presidente della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ha adottato la determina della tipologia di procedura di protezione internazionale ai sensi degli artt. 43 e 45 del Reg. Ue 2024/1348 in cui afferma la sussistenza delle condizioni della procedura di asilo alla frontiera ai sensi dell'art. 43, par. 1, del Reg. UE 2024/1348 e, segnatamente, che si versa nell'ipotesi di cui all'art. 45, par. 1, del cit. Reg. per cui sussistono le condizioni di applicazione della **procedura accelerata obbligatoria alla frontiera**;
che nello stesso provvedimento si legge "*Accertato che non sussistono le condizioni previste dagli articoli 21, paragrafo 2, e 53 del Regolamento (UE) 2024/1348, ai sensi dei quali le procedura di frontiera non si applicano ai richiedenti, atteso che dalle informazioni riportate nella registrazione della domanda non emergono elementi in tal senso e ritenuto, inoltre, che non si rinvengono allo stato altre condizioni che rendono necessario il ricorso alla procedura ordinaria*";

RILEVATO che il considerando 17 del Regolamento procedure dispone che "*È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, malattia o disturbi fisici o mentali gravi, anche conseguenti a tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari*" e che il considerando 20 richiama l'opportunità di non sottoporre a procedure accelerate o di frontiera il ricorrente che necessiti di garanzie procedurali particolari; che l'art. 21 del medesimo Regolamento, dopo aver disciplinato all'art. 20, la valutazione della necessità di garanzie procedurali particolari, prevede: "*1. Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito il necessario sostegno atto a consentirgli di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale. 2. Qualora l'autorità accertante, anche sulla base della valutazione di un'altra autorità nazionale pertinente, ritenga che non possa essere fornito il necessario sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 42 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 43, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere, essa non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente*"; che l'art. 53, paragrafo 2., dispone: "*Lo Stato membro non applica o cessa in qualsiasi fase di applicare la procedura di frontiera quando: […] b) non può essere fornito il sostegno necessario ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, compresi i minori, a norma del capo IV della direttiva (UE) 2024/1346 nei luoghi di cui all'articolo 54; c) i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari non possono ricevere il sostegno necessario nei luoghi di cui all'articolo 54; d) sussistono rilevanti motivi medici per non applicare la procedura di frontiera, compresi motivi di salute mentale; […]*";

RITENUTO che - a prescindere da ogni altra considerazione in merito all'adozione della procedura accelerata di frontiera prima dell'entrata in vigore del dm 21.7.2026 (pubblicato il 10 agosto 2026) che ha individuato Bologna come zona di frontiera così come in merito al rispetto dell'obbligo informativo che attendibilmente non ha consentito al richiedente protezione internazionale di esercitare in modo adeguato, consapevole e tempestivo i diritti previsti dal Regolamento UE, ivi compreso il diritto all'orientamento legale, né di adempiere pienamente agli obblighi di cooperazione previsti dall'art. 9 del medesimo Regolamento, anche al fine di fornire tutti gli elementi utili alla compiuta esposizione e motivazione della domanda di protezione internazionale - si debba verificare d'ufficio la correttezza della decisione di proseguire l'adozione della procedura accelerata obbligatoria alla frontiera per un richiedente vulnerabile in quanto "*persona sottoposta ad altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale*", così come definito all'esito dello screening; che infatti, se è vero che non vi è un automatismo tra vulnerabilità e l'adozione di garanzie procedurali particolari così come tra vulnerabilità e divieto di

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 306236

adozione di procedure accelerate o di frontiera, come risulta dalle norme sopra riportate, occorre tuttavia considerare che la Commissione territoriale in sede di audizione avrebbe dovuto, a fronte di un ricorrente che è persona che ha subito gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale tanto che è bisognoso di un supporto psicologico, approfondire la natura di tale vulnerabilità e le cause, trattandosi di elementi non solo significativi al fine del riconoscimento di protezione nazionale o internazionale (cfr., da ultimo, Cass. 1441/2026 e 3042/26) ma anche al fine di verificare se procedere o meno con la procedura accelerata di frontiera poiché le esigenze procedurali particolari potrebbero emergere in qualunque momento e quindi anche dopo lo screening; si tratta invece di aspetti non approfonditi in sede di audizione (nessuna domanda è stata posta al riguardo) e di cui non si dà conto nel provvedimento impugnato;

CONSIDERATO che le norme sopra riportate nel prevedere anche la cessazione di una procedura accelerata o di frontiera già avviata richiamano implicitamente l'esigenza di un costante monitoraggio della condizione di vulnerabilità e della (eventuale sopravvenienza di) necessità di garanzie procedurali particolari, costante monitoraggio di cui la Commissione territoriale dovrà dar conto anche laddove confermi l'insussistenza della necessità di garanzie procedurali particolari;

RITENUTO, pertanto, che la valutazione congiunta del verbale di audizione (che contiene una lunga premessa generica e non individualizzata e su cui il ricorrente non risulta aver interloquito) e del provvedimento impugnato non consenta di ritenere, da parte dell'autorità amministrativa, monitorata la condizione di vulnerabilità di cui, si ribadisce, non viene fatto alcun cenno; che invero l'esclusione di esigenze particolari al momento dello screening non debba intendersi come presunzione della loro insussistenza per tutta la durata del procedimento;

RITENUTO che, allo stato degli atti, non emergano elementi dai quali desumere che sia stata effettivamente rivalutata, dall'audizione in avanti, la condizione di vulnerabilità del richiedente e, conseguentemente, se lo stesso necessitasse di garanzie procedurali particolari e, in caso affermativo, se tali garanzie potessero essere concretamente assicurate nell'ambito della procedura di frontiera; che, poiché, secondo Cass. SS.UU. n. 11399/2024, la deroga al principio generale di sospensione automatica opera esclusivamente in presenza di una procedura accelerata correttamente svolta in tutte le sue articolazioni procedimentali, il giudice è tenuto a verificare preliminarmente la sussistenza di tali presupposti, indipendentemente dalle deduzioni delle parti; che l'aver proseguito la procedura accelerata di frontiera omettendo, dall'audizione in avanti, la puntuale e personalizzata valutazione della vulnerabilità e il suo impatto sulla procedura adottata consente di affermare che quest'ultima non sia stata correttamente attuata; che la prosecuzione il proseguimento della procedura accelerata – omettendo di riconsiderare la condizione di vulnerabilità al fine di verificare la necessità dell'adozione di garanzie procedurali particolari e, in caso positivo, se tali garanzie potessero essere concretamente assicurate nell'ambito della procedura di frontiera - comporta la necessaria riconducibilità alla procedura ordinaria, posto che la procedura di frontiera non avrebbe potuto essere proseguita (se non dopo aver riconsiderato e confermato che la specifica vulnerabilità non richiedeva garanzie procedurali particolari oppure che, pur richiedendole, le stesse avrebbero potuto essere assicurate ugualmente nell'ambito della procedura di frontiera);

RILEVATO altresì che con la sentenza n. 11399/2024 prima citata le Sezioni Unite hanno affermato come il principio di sospensione automatica del provvedimento della Commissione sia posto a presidio del principio di effettività della tutela che trova espresso riscontro sia nel diritto internazionale (artt. 6 e 13 CEDU) che nel diritto unionale (art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE e art. 46 Direttiva

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 306236

2013/32/UE); che di conseguenza va ritenuta regola generale la sospensione automatica, mentre le ipotesi di deroga sono da ritenersi del tutto eccezionali e tassative, dunque da interpretare in modo rigoroso e restrittivo;

RITENUTO tale principio applicabile anche al caso di specie, deciso successivamente all'entrata in vigore del c.d. Patto Europeo sull'Immigrazione e Asilo, a maggior ragione se si considera che lo stesso Reg. UE cit. condiziona il venir meno del diritto a rimanere sul territorio all'esame accelerato o all'adozione della procedura di frontiera (art. 68 par.3);

P.Q.M.

DICHIARA che il provvedimento impugnato è automaticamente sospeso per effetto della proposizione del ricorso e, per l'effetto, ACCERTA il diritto del ricorrente a permanere sul territorio nazionale per la durata del procedimento.

Si comunichi.

Bologna, 07/09/2026

Il Giudice

Dott. Angela Baraldi

Firmato Da: BARALDI ANGELA Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: 306236